

## Newsletter n. 19 del 30 Settembre 2019

### 1. SOCIETA' DI CAPITALI - Compatibilità della titolarità di cariche sociali e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società - Precisazioni dall'INPS

Con il **messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019**, l'INPS interviene in ordine alla compatibilità della titolarità di **cariche sociali** nell'ambito di società di capitali e lo svolgimento di **attività di lavoro subordinato** per la stessa società.

L'INPS ricorda, in proposito, che con la **circolare n. 179 dell'8 agosto 1989**, avente ad oggetto "*Accertamenti e valutazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato*", nell'illustrare i criteri per la valutazione dei rapporti lavorativi instaurati con società di capitali da soggetti che al contempo vi ricoprono determinate cariche, aveva escluso, in linea di massima, che per i "presidenti, gli amministratori unici ed i consiglieri delegati" potesse essere riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato valido con la medesima società.

Le precisazioni fornite con la citata circolare sono state in seguito in parte rivisitate dal successivo **messaggio n. 12441 dell'8 giugno 2011**, nell'ambito del quale sono stati forniti chiarimenti ed indicazioni in ordine alla possibilità di instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra la società cooperativa ed il presidente della medesima.

Con questo nuovo intervento, l'INPS illustra il consolidato orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l'instaurazione, tra la società e la persona fisica che l'amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato, atteso che il riconoscimento di detto rapporto esplica effetto ai fini delle assicurazioni obbligatorie previdenziali e assistenziali.

La Suprema Corte di Cassazione ha infatti più volte affermato che "*l'essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione dell'ente*".

In altri termini, la carica di membro o anche **presidente del consiglio di amministrazione** di una società, poiché sottoposta alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale non è incompatibile con l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente presso la medesima persona giuridica.

L'**amministratore unico** della società, invece, è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. In questo caso, l'assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile – almeno astrattamente – di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo), ha portato i giudici a sancire un principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima.

Nel caso, infine, dell'**amministratore delegato**, la portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione a tale organo è rilevante ai fini dell'ammissibilità o meno della coesistenza della carica con quella di lavoratore dipendente.

La configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è, inoltre, da escludere con riferimento all'**unico socio**, giacché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude l'effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario.

Una volta stabilita l'astratta possibilità di instaurazione, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, di un autonomo e parallelo diverso rapporto che può assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, dovrà **accertarsi in concreto** l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e che tali attività siano contraddistinte dai **caratteri tipici della subordinazione**.

Ai fini dell'accertamento del rapporto di lavoro dipendente si terrà conto della sussistenza anche di altri elementi sintomatici della subordinazione quali:

- la periodicità e la predeterminazione della **retribuzione**;
- l'osservanza di un **orario** contrattuale di lavoro;
- l'inquadramento all'interno di una specifica organizzazione aziendale;
- l'assenza di una pur minima **organizzazione imprenditoriale**;
- l'assenza di rischio in capo al lavoratore;
- la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari, etc.

La valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l'**accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni**:

- che il **potere deliberativo** sia affidato all'organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale espliciti un potere esterno;
- che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del **vincolo della subordinazione**, cioè dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale a cui appartiene;
- che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al **rapporto organico con la società**; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 3359/2019 clicca qui.](#)

## **2. ENTI LOCALI - Al via piano rinegoziazione dei "mutui MEF" per ridurre gli oneri finanziari sulle rate**

Al via da oggi il **nuovo piano di rinegoziazione dei mutui** che comuni, province e città metropolitane hanno sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e che sono stati poi trasferiti al Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione del DI n. 269 del 2003, noti anche come "**mutui MEF**".

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2019, del **decreto ministeriale del 30 agosto 2019**, adottato in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2019, vengono infatti rese note le **modalità operative per procedere alla rinegoziazione**, sono elencati tutti i mutui oggetto di rinegoziazione e sono stabilite le modalità con le quali si procederà alla stessa.

**Il perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione avverrà tramite l'apposito portale di CDP** e comporterà la firma di un apposito contratto e l'individuazione di un nuovo piano di ammortamento. L'operazione consentirà agli enti che aderiranno di ottenere risparmi sulle rate dei mutui, che libereranno risorse per interventi sul territorio.

Con successiva comunicazione sul proprio sito ([www.cdp.it](http://www.cdp.it)), CDP renderà nota la data a partire dalla quale gli enti avranno 20 giorni lavorativi per poter aderire alla proposta di rinegoziazione. La procedura sarà gestita da Cassa Depositi e Prestiti attraverso il portale "Enti Locali".

Il nuovo decreto dispone che i mutui indicati nell'elenco allegato al presente decreto (Allegato A), che non siano estinti anticipatamente dagli enti mutuatari alla data del 30 giugno 2019, **possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione** qualora il tasso di interesse sulla base del quale sono determinati i nuovi piani di ammortamento, calcolato ai sensi del successivo art. 3, comma 1, sia inferiore a quello previsto nel piano di ammortamento originario e pertanto consenta la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto dalla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

### **3. CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA - Riflessi sull'amministrazione delle società di persone - Nuovo studio del Notariato**

E' stato pubblicato, dal Consiglio Nazionale del Notariato, uno studio (n. 110-2019/I) dal titolo "**Riflessi del nuovo Codice della crisi d'impresa sull'amministrazione delle società di persone**", di Nicola Atlante e Daniela Boggiali (Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 21 maggio 2019).

Lo studio esamina gli effetti del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza sulla disciplina dell'amministrazione delle società di persone. In particolare, l'introduzione, nell'art. 2257 c.c., dell'inciso per cui "*la gestione dell'impresa... spetta esclusivamente agli amministratori*" potrebbe risultare in contrasto con alcune norme in materia di società personali, quali l'art. 2257 c.c., nella parte in cui prevede che in caso di amministrazione disgiunta attribuisce a ciascun socio amministratore il diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prevedendo che su tale opposizione decide «*la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili*», e l'art. 2320, comma 2, c.c., che ammette la previsione statutaria con la quale si attribuisca agli accomandanti la facoltà di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni.

Lo studio propone una **lettura della nuova formulazione dell'art. 2257 c.c.** che sia in stretta correlazione con il dovere di rispettare il disposto dell'art. 2086, comma 2, c.c., che impone agli amministratori obblighi riguardanti l'adeguatezza degli assetti societari, anche e soprattutto in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa.

LINK:

[Per scaricare il testo dello studio clicca qui.](#)

### **4. VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI - Dal 30 giugno 2019 obbligo della licenza fiscale - Chiarimenti dall'Agenzia delle Dogane - Denuncia entro il 31 dicembre 2019**

Con la disposizione dettata dall'**articolo 13-bis introdotto dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019**, di conversione de D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. "*Decreto crescita*"), - a decorrere dal 30 giugno 2019 – è stato **ripristinato l'originario campo di applicazione dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995**, oggetto di parziale abrogazione ad opera dell'art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017, a decorrere dal 29 agosto 2017.

Dopo quasi tre mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa che ha reintrodotto la denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici, con la **Nota del 20 settembre 2019, Prot. n.131411/RU**, l'Agenzia delle Dogane ha finalmente fornito **alcuni chiarimenti** in ordine agli esercizi di vendita di prodotti alcolici e reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale.

In primo luogo, l'Agenzia delle Dogane ha delimitato la platea di esercenti ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 504/1995 precisando che sono sottoposti all'obbligo di denuncia anche quegli operatori che nel periodo dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l'attività senza essere tenuti all'osservanza del predetto vincolo.

Tali soggetti dovranno presentare, all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, **entro il 31 dicembre 2019**, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell'accisa, **utilizzando l'apposito modulo di denuncia** reperibile nel sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Analogo obbligo è previsto per quegli esercenti che, avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017, non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia.

Diversamente, gli **operatori in esercizio antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale** di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/1995 **non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento**, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.

Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia siano intervenute **variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita**, l'attuale gestore ne dovrà dare **tempestiva comunicazione** al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all'**aggiornamento della licenza di esercizio**.

Al medesimo Ufficio dovranno essere presentate le eventuali richieste di **duplicato della licenza fiscale** nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto.

Per le attività di vendita **avviate a decorrere dal 30 giugno 2019** (data di entrata in vigore della nuova normativa), l'Agenzia ricorda che la comunicazione da presentare allo Sportello unico (SUAP) all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici **vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, tenuto presente che lo stesso SUAP è tenuto alla trasmissione della stessa all'Ufficio delle dogane.

Pertanto, qualora l'interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l'autorità comunale non occorre presentare la denuncia a questa Agenzia, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

L'Agenzia delle dogane ha infine precisato che le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di **sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata**, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, **non sono soggette all'obbligo di denuncia fiscale**.

La finalità della disposizione di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995 di garantire all'Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici presuppone difatti che gli esercizi di vendita **abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale**.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 20 settembre 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e scaricare il modulo clicca qui.](#)

### **5. 112 - NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO - Obbligo di messa a disposizione delle informazioni che consentono di localizzare il chiamante - Eventuali responsabilità dello Stato inadempiente verso i privati**

Le imprese di telecomunicazione **devono trasmettere gratuitamente** all'autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 (numero di emergenza unico europeo) **le informazioni che consentono di localizzare il chiamante**.

Lo ha dichiarato la **Corte di Giustizia, con la sentenza 5 settembre 2019 (C-417/18), AW e a.**, precisando che gli Stati membri devono far rispettare tale obbligo **anche se il telefono cellulare non è provvisto di una scheda SIM**.

La questione è sorta nell'ambito dell'azione di risarcimento dei danni morali avviata, in Lituania, dai parenti di una ragazza vittima di rapimento, violenza e omicidio, la quale aveva chiesto aiuto al 112 col cellulare ma che la polizia non aveva potuto localizzare dato che gli apparecchi del centro di raccolta delle chiamate di emergenza non memorizzavano i numeri dei cellulari che funzionano senza scheda SIM.

Con questa nuova sentenza, la Corte ricorda che dalla formulazione della **direttiva «servizio universale» (Direttiva 2002/22/CE, successivamente modificata dalla Direttiva 2009/136/CE)** si evince che **l'obbligo di messa a disposizione delle informazioni sull'ubicazione del chiamante riguarda «ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo»**.

Inoltre, la Corte ha già statuito che la direttiva «servizio universale», nella sua versione originale, imponeva agli Stati membri, sempre che ciò fosse tecnicamente fattibile, un obbligo di risultato che non si limita all'istituzione di un contesto normativo appropriato, ma esige pure che le informazioni sulla **localizzazione di tutte le chiamate al numero 112 siano effettivamente trasmesse ai servizi di soccorso**.

Pertanto, **le chiamate al 112 effettuate da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM non possono essere escluse dal campo di applicazione della direttiva «servizio universale»**.

Di conseguenza, la Corte statuisce che la direttiva «servizio universale» impone agli Stati membri, a condizione che ciò sia tecnicamente fattibile, l'obbligo di provvedere affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni relative all'ubicazione del chiamante non appena la chiamata raggiunge tale autorità, anche quando la chiamata è effettuata da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM.

Nonostante gli Stati membri dispongano di un certo potere discrezionale nella definizione dei criteri relativi all'esattezza e all'affidabilità delle informazioni sull'ubicazione di una persona che chiama il 112, tali criteri – scrive la Corte - **devono in ogni caso garantire, nei limiti della fattibilità tecnica, la localizzazione della posizione del chiamante** con tutta l'affidabilità e la precisione necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venirgli utilmente in soccorso.

Il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nella definizione di tali criteri trova dunque un limite nella necessità di garantire che le informazioni trasmesse permettano utilmente la localizzazione effettiva del chiamante e, pertanto, l'intervento dei servizi di soccorso.

In relazione poi alle conseguenze della violazione di tale obbligo, la Corte ha precisato che, tra le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire la responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli individui da violazioni del diritto dell'Unione (quale quella accertata nella causa in questione) imputabili a tale Stato, figura quella relativa alla **sussistenza di un nesso causale diretto tra la violazione di detto diritto e il danno subito** da tali singoli individui. Tuttavia, le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni di natura interna.

Di conseguenza, quando, in base al diritto interno di uno Stato membro, la sussistenza di un nesso causale indiretto fra l'illecito commesso dalle autorità nazionali e il danno subito da un singolo individuo è sufficiente per configurare la **responsabilità dello Stato**, anche un tale nesso causale indiretto tra una violazione del diritto dell'Unione, imputabile allo Stato membro in questione, e il danno subito da un singolo individuo dev'essere sufficiente per configurare la responsabilità di detto Stato membro per tale violazione del diritto dell'Unione.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa e della sentenza della Corte di Giustizia europea clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva 2002/22/CE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva 2009/1362/CE clicca qui.](#)

## **6. CIBERNETICA - In vigore il decreto-legge che detta nuove disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019, il **Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105**, recante **"Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"**.

Il decreto-legge introduce disposizioni urgenti in materia di "perimetro" di sicurezza nazionale cibernetica e mira ad **assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche**, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi consentendo, al contempo, la più estesa fruizione dei più avanzati strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Si tratta di un decreto legge che riassume sia un precedente disegno di legge, che non è mai stato approvato in Parlamento, sia alcuni aspetti del decreto legge sulla Golden Power di luglio che è decaduto lo scorso 9 settembre.

La principale novità riguarda il passaggio di poteri sul perimetro cibernetico **dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) alla Presidenza del Consiglio**: sarà quindi quest'ultima a occuparsi delle attività di ispezione e verifica del rispetto dell'adozione delle norme a tutela della sicurezza da **parte dei soggetti pubblici**.

**Al Ministero dello Sviluppo Economico** resta la responsabilità **per i soggetti privati**.

L'**articolo 1** stabilisce che, **entro quattro mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del **Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)**:

a) dovranno essere **individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**, a tutela della sicurezza di reti e servizi definiti "strategici";

b) dovranno essere definiti i criteri in base ai quali i soggetti di cui sopra dovranno **predisporre e aggiornare, con cadenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici** di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, che verrà poi diffuso agli organismi di competenza.

Entro **dieci mesi** è prevista la definizione delle misure volte a **garantire gli elevati livelli di sicurezza** previsti per i soggetti identificati, relative:

- Alle politiche di sicurezza, alla struttura organizzativa e alla gestione del rischio;
- Alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, anche attraverso la sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;
- Alla protezione fisica e logica e dei dati;



- All'integrità delle reti e dei sistemi informativi;
  - Alla gestione operativa, ivi compresa la continuità del servizio;
  - Al monitoraggio, test e controllo;
  - Alla formazione e consapevolezza;
  - All'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di *information and communication technology* (ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale (art. 1, comma 3).
- Il mancato rispetto delle norme comporta **pesanti sanzioni** (che partono da un minimo di 200,00 euro fino a 1.800.000 euro) (art. 1, comma 9), in alcuni casi è prevista anche la **reclusione** da uno a cinque anni (art. 1, comma 11).

Al centro del decreto c'è anche la volontà di **mettere in sicurezza le reti a banda larga in 5G**.

L'**articolo 3** stabilisce che anche nel caso di contratti già approvati, possono essere modificate o integrate le misure, "prescrivendo, ove necessario, la **sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza**".

Il **Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN)**, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ha la facoltà entro **30 giorni** di imporre condizioni e test di hardware e software.

Ricordiamo che, presso l'Istituto Superiore della Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCTT) del Ministero dello Sviluppo Economico, è istituito il **Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN)** per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità di prodotti, apparati, e sistemi destinati ad essere utilizzati per il funzionamento di reti, servizi e infrastrutture strategiche, nonché di ogni altro operatore per cui sussiste un interesse nazionale.

Si tratta di una delle azioni qualificanti per la costruzione dell'architettura nazionale sulla sicurezza cibernetica, tracciata per la prima volta dal D.P.C.M. del 24 del gennaio 2013.

L'operatività del CVCN verrà assicurata con un decreto applicativo emanato dal direttore dell'ISCTI (Istituto Superiore della Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione), che ne definirà i dettagli tecnici.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

## **7. LIBERI PROFESSIONISTI E DIPENDENTI - La Cassazione precisa gli obblighi nei confronti dell'INPS e delle Casse di previdenza complementari - Precisati anche i termini di prescrizione**

Un professionista (nel caso specifico un ingegnere o un architetto), inquadrato come **lavoratore dipendente**, svolge anche **un'attività libero professionale** per la quale già versa il contributo integrativo ad INARCASSA (*Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti*), deve anche versare i contributi alla gestione separata dell'INPS?

A questo quesito ha risposto la **Corte Cassazione con l'Ordinanza n. 23040/2019, depositata il 16 settembre 2019**. Con la stessa sentenza la Cassazione è anche intervenuta sulle regole e sui termini di prescrizione per l'iscrizione agli enti previdenziali.

**IL CASO.** L'Inps aveva iscritto d'ufficio alla gestione separata un professionista che, contemporaneamente all'attività di lavoro dipendente, per la quale era iscritto presso un'altra gestione assicurativa obbligatoria, svolgeva una attività libero-professionale.

Secondo il professionista, non esisteva alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS dal momento che egli già versava il contributo integrativo a INARCASSA; nel caso in cui tale obbligo fosse esistito, questo sarebbe già caduto in prescrizione perchè calcolato dal momento in cui scadono i termini per il versamento dei contributi.

I giudici della Cassazione hanno spiegato che, nel caso specifico, un architetto o un ingegnere con un contratto di **lavoro dipendente** deve iscriversi alla **gestione previdenziale obbligatoria prevista**, presso l'INPS.

Nel caso in cui, oltre al lavoro dipendente, l'ingegnere o architetto svolge un'**attività libero professionale**, è tenuto al pagamento dei contributi sui ricavi percepiti nell'ambito di questa attività.

Secondo la Corte si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti - che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi ad INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi - **sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS**, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

L'iscrizione a INARCASSA è però preclusa agli ingegneri e agli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Per questo motivo, i contributi vanno versati alla **gestione separata dell'INPS**.

Oltre ai **versamenti all'INPS** e a quelli alla **gestione separata INPS**, è obbligatorio versare il **contributo integrativo ad INARCASSA**.

Il professionista, versando i contributi all'INPS e il contributo integrativo ad INARCASSA, pensava di assolvere correttamente ai suoi obblighi nei confronti del Fisco.

La Cassazione ha invece ribadito **che il versamento del contributo integrativo ad INARCASSA ha una funzione solidaristica** e non fa sorgere una posizione previdenziale a favore del professionista. Per questo è necessaria anche l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS.

La Cassazione ha infine affermato che il termine per la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre **dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi** e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, *“in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”*.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 23040/2019legge clicca qui.](#)

## **8. BONUS PUBBLICITA' - Strutturale dal 2019 per chi investe sui media, anche digitali - Domande da presentare a decorrere dal 1° al 31 ottobre 2019**

È diventato permanente il bonus pubblicità, il **credito di imposta del 75%** dedicato a **imprese, professionisti ed enti non commerciali** che effettuano investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle tv e radio locali.

**Per l'anno 2019**, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta potranno essere **presentate dal 1° al 31 ottobre 2019** attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che il **“bonus pubblicità”** è un credito d'imposta concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell' 1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione.

È stato introdotto dall'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017 e successivamente modificato dal D.L. n. 148/2017, convertito dalla Legge n. 172/2017.

La modifica più recente e sostanziale è quella apportata dall'art. 3-bis del D.L. n. 59 del 28 giugno 2019 convertito dalla Legge n. 81 del 8 agosto 2019 che, apportando modifiche all'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, ha, a decorrere **dall'anno 2019**, reso strutturale la misura e **ha unificato al 75% la percentuale di credito d'imposta**.

In sostanza, per l'anno 2019, due sono i cambiamenti introdotti:

1) viene meno la differenziazione prevista per il 2018 per le Startup innovative e per le PMI, per le quali la misura del bonus pubblicità era fissata al 90% dell'investimento incrementale. A partire dal 2019 il **credito d'imposta viene unificato al 75% per tutte le imprese, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali**;

2) la **scadenza per le domande di accesso all'incentivo viene rinviata**, per il solo anno 2019, al **31 ottobre**, con la possibilità quindi di invio dal 1° al 31 ottobre 2019. A regime, il periodo temporale per l'invio delle comunicazioni tornerà ad essere quello ordinario, ovvero dal 1° ed il 31 marzo..

Per quel che riguarda le regole operative, il riferimento resta il **D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2019**.

L'**accesso al bonus pubblicità è subordinato** ad un incremento pari almeno dell'1% degli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Per determinare l'incremento dell'investimento si prenderà come riferimento il totale degli investimenti effettuati rispetto a quelli dell'anno precedente.

**Possono presentare domanda** i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti incrementali rispetto all'anno precedente. Quindi, se un soggetto non ha effettuato spese ammissibili nel 2018, non potrà accedere al beneficio nel 2019.

Inoltre, il bonus pubblicità è un'agevolazione concessa in base al **“regime de minimis”**. Non può ottenerlo, quindi, chi abbia superato il plafond di 200mila euro di aiuti ottenuti nell'esercizio in corso e nei 2 esercizi precedenti.

Il **credito d'imposta è riconosciuto** per gli investimenti pubblicitari incrementali in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali iscritte presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Il credito di imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, tramite il modello F24.

Nessun documento va allegato alla comunicazione né alle autodichiarazioni contenute nel modello telematico. Il richiedente dovrà però conservare tutta la documentazione a sostegno della domanda, da esibire su richiesta dell'Amministrazione.

L'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione. Dal 2019 in poi, la copertura del bonus pubblicità, è assicurata dal "**Fondo per il pluralismo e l'informazione**" ma con un tetto di spesa annuale. Tale tetto sarà fissato con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Qualora le risorse disponibili si rivelassero insufficienti, saranno ripartite tra tutti i soggetti beneficiari.

Approfondimenti e aggiornamenti sono reperibili sui siti del **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** e dell'**Agenzia delle Entrate**.

LINK:

[Per saperne di più dal sito dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria clicca qui.](#)

## **9. INNOVATION MANAGER - Voucher per consulenza in innovazione - Fissate le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni - Si parte dal 7 novembre**

A partire dal 7 novembre prossimo le imprese e le reti d'impresa potranno avviare la compilazione della domanda per richiedere il **Voucher per l'Innovation manager**.

È stato, infatti, pubblicato – in data 25 settembre 2019 - il **decreto direttoriale 25 settembre 2019** che disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dell'agevolazione. La misura ha l'obiettivo di sostenere i processi di **trasformazione tecnologica e digitale** delle **PMI** e delle **reti d'impresa**, presenti su tutto il territorio nazionale.

Per il Voucher per l'Innovation manager sono disponibili le risorse stanziata dalla legge di bilancio 2019, **per le annualità 2019 e 2020**, pari complessivamente a **50 milioni di euro**.

L'agevolazione verrà concessa sulla base di una procedura a sportello, per cui le domande inviate dalle imprese e dalle reti d'impresa verranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

L'iter di presentazione delle domande di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:

- verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, **a partire dalle ore 10:00 del 31 ottobre 2019**
- compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, **a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019** e fino alle ore 17.00 del **26 novembre 2019**
- invio della domanda di accesso alle agevolazioni, **a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019**.

LINK:

[Per scaricare il testo del nuovo decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dal sito di Invitalia clicca qui.](#)

## **10. RITORSIONE VERSO UN SEGNALANTE DI ILLECITI SUL LUOGO DI LAVORO - L'ANAC applica la prima sanzione al responsabile**

Dopo una lunga istruttoria, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) – con **Delibera n. 782 del 4 settembre 2019** - ha irrogato una **sanzione da 5.000,00 euro al responsabile di provvedimenti ritorsivi messi in atto nei confronti di un whistleblower**.

È la prima multa comminata dall'ANAC da quando è stata approvata la legge 179 del 30 novembre 2017, che tutela da misure discriminatorie chi segnala illeciti sul luogo di lavoro.

Il whistleblower, operante in un comune campano, aveva denunciato per abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio i componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari, di cui lui stesso faceva parte. Nelle settimane successive alla denuncia sporta presso l'Autorità giudiziaria, il dirigente era stato sospeso dal servizio per 10 giorni e in seguito per altri 12 giorni, in entrambi i casi con la contestuale privazione della retribuzione.

Dopo un accurato esame della vicenda e l'audizione di due componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari, l'ANAC ha ritenuto pretestuose e ritorsive le motivazioni alla base delle contestazioni, sanzionando il firmatario dei provvedimenti.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della delibera n. 782/2019 clicca qui.](#)



LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 179/2017 clicca qui.](#)

## **11. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) PER ITALIANI ALL'ESTERO - Iniziata la fase sperimentale**

Ha preso il via il 20 settembre scorso la fase sperimentale di emissione della Carta d'identità elettronica (CIE) per gli italiani all'estero. Tre al momento le sedi pilota in cui il documento può essere richiesto: Vienna, Atene e Nizza.

Entro il 2020 dovrebbero essere coinvolti complessivamente 52 uffici consolari della Repubblica italiana in 32 Paesi nei quali è consentito viaggiare con la carta di identità.

Il nuovo documento sarà rilasciato dalla rete diplomatico-consolare italiana e consentirà agli italiani residenti negli Stati membri dell'Unione Europea e nei Paesi in cui la carta d'identità garantisce libertà di circolazione (*Andorra, Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Svizzera*) di fruire delle più innovative tecnologie nel settore della sicurezza documentale.

Per l'emissione, i connazionali regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dovranno presentare una richiesta allo sportello consolare prenotando online il proprio appuntamento.

Dal momento della richiesta alla data fissata per l'appuntamento trascorreranno almeno 15 giorni, tempo necessario all'ufficio consolare per controllare i dati anagrafici, risolvere eventuali disallineamenti e verificare che non sussistano cause ostative al rilascio del documento.

Il Consolato di riferimento acquisirà i dati del richiedente e li trasmetterà al centro di produzione nazionale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Quest'ultimo spedisce la carta d'identità all'indirizzo indicato dal connazionale entro 15 giorni dalla rilevazione dei dati biometrici.

Il costo complessivo dell'operazione è:

- di **21,95 euro** in caso di primo rilascio o rinnovo;
- di **27,11 euro** in caso di duplicato per furto o smarrimento.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

## **Altre notizie in breve**

**1) LE NUOVE NOMINE UE** - La sessione plenaria di Strasburgo ha designato **David Sassoli** nuovo **Presidente del Parlamento Europeo**. L'eurodeputato italiano eletto nelle liste del PD a maggio 2019 è stato eletto con 345 voti.

Alla **presidenza della Commissione europea** va la ministra della difesa tedesca **Ursula von der Leyen**, della Cdu. Alla guida della Bce la francese **Christine Lagarde**, attualmente direttrice del Fondo monetario internazionale.

Alle due donne con questi ruoli chiave, si aggiungono il belga liberale **Charles Michel** alla **presidenza del Consiglio europeo** e lo spagnolo **Josep Borrell Fontelles** come **Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza**.

Il socialista **Frans Timmermans** e la liberale **Margrethe Vestager** saranno invece i **vicepresidenti vicari della Commissione**.

Il loro mandato durerà 5 anni, dalla fine dell'attuale Commissione **fino al 31 ottobre 2024**.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

**2) PagoPA** - La neoministra per l'Innovazione e la Digitalizzazione Paola Pisano e il commissario straordinario all'Agenda digitale Luca Attias sollecitano gli enti locali ad **aderire a PagoPA**. E lo fanno con una missiva a doppia firma in cui ricordano, anche, la compilazione del questionario sullo stato di attuazione dell'Agenda digitale nell'ambito dell'accordo tra Team Digitale e Corte dei Conti.

Entrambi evidenziano l'importanza di aderire alle piattaforme abilitanti, tra cui appunto PagoPA (oltre a SPID e ANPR).

Lo sviluppo di tale piattaforma – si legge nella missiva – si colloca tra gli obiettivi prioritari del Piano Triennale per la Trasformazione digitale della PA.

**PagoPA è stato individuato dal legislatore come unico sistema per gestire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni”.**

L'articolo 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ribadisce che tutti i prestatori di servizi di pagamento, che offrono servizi di incasso per le Pubbliche Amministrazioni, hanno l'obbligo di aderire alla piattaforma. L'obbligo, fissato in precedenza a gennaio 2019, è stato **prorogato al 31 dicembre 2019** con il decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2019 (convertito dalla L. n. 12 del 11 febbraio 2019), lo stesso che ha affidato la gestione del sistema pubblico di e-payment alla società di scopo PagPA spa.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della lettera inviata ai Sindaci clicca qui.](#)

### **3) SPORTELLO DI CONSULENZA** - Aperto, presso la Camera di Commercio di Firenze, uno **sportello di consulenza istituzionale gratuita per cittadini e imprenditori**.

Da ottobre, tutti i mercoledì uno sportello sarà a disposizione di imprenditori e cittadini grazie all'**accordo tra Camera di commercio e Consiglio notarile di Firenze, Prato e Pistoia**.

Costituire una società, scegliere la forma giuridica giusta, oppure stipulare un contratto per l'acquisto di un'attività o di un immobile, gestire una successione. Affrontare queste operazioni senza le giuste informazioni può causare problemi e talvolta anche la perdita di denaro.

Da ottobre, in Camera di commercio di Firenze, arriva in aiuto lo sportello notarile gratuito.

Questi sportelli sono già realtà in molte città italiane, su stimolo del Consiglio nazionale del Notariato; sono più di 80 le sedi già aperte a cui da 2 ottobre si aggiungerà anche quella presso la sede della Camera di commercio di Firenze, che metterà gratuitamente a disposizione i locali per i professionisti inviati dal Consiglio notarile.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

### **4) ASTA TELEMATICA NOTARILE** - Al via il piano straordinario di dismissioni degli immobili pubblici previsto dalla L. n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio dello Stato 2019).

I beni individuati dall'**Agenzia del Demanio** saranno ceduti attraverso la **Rete Aste Notarili (RAN)**, il sistema informatico realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato per la gestione delle aste telematiche.

Attraverso il collegamento dagli studi notarili su tutto il territorio italiano è possibile per gli interessati partecipare alle aste via web, potendo effettuare i rilanci anche a centinaia di km dall'immobile, abbattendo le barriere territoriali con la garanzia e sicurezza del notaio.

La **Rete Aste Notarili (RAN)** si caratterizza per: **sicurezza** eliminando il rischio turbative e di clonazioni; **tracciabilità** degli atti e dei soggetti che partecipano alla procedura e applicazione normativa anticiclaggio; **accessibilità** dei cittadini che possono partecipare attraverso gli studi notarili dislocati sull'intero territorio; **trasparenza** in quanto gli attori del sistema assistono, in tempo reale, a tutti gli eventi; **orientamento** dei cittadini che possono richiedere ai notai informazioni giuridiche, fiscali o pratiche.

LINK:

[Per saperne di più e accedere alla rete clicca qui.](#)

### **5) GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI** - Con il **messaggio n. 3357 del 17 settembre 2019** l'INPS interviene riguardo l'unificazione delle credenziali di accesso di Amministrazioni ed Enti Pubblici ai servizi Internet dell'Istituto, in quanto anche per l'accesso ai servizi della **Gestione dipendenti pubblici** è richiesta l'acquisizione delle credenziali attraverso l'utilizzo del canale telematico anche da parte degli **intermediari abilitati** ex legge n. 12/1979.

Nel messaggio vengono illustrate le modalità che devono essere seguite per richiedere le credenziali di accesso ai servizi della Gestione dipendenti pubblici. Il rilascio delle abilitazioni non è più dunque limitato solo al legale rappresentante dell'ente o ad un dipendente dell'Amministrazione stessa da questi delegato.

Per i servizi indicati sul modello "RA012" (denunce contributive e versamenti, contribuzione figurativa, prestiti, riscossione crediti, gestione TFR/TFS) le abilitazioni sono rilasciate al legale rappresentante dell'ente, ovvero a soggetto da questi delegato, a condizione che si tratti di dipendente dell'Amministrazione stessa.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio clicca qui.](#)

### **6) DISSERVIZI NELLA RACCOLTA RIFIUTI - TASSA RIDOTTA** - L'art 59, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993 (recante "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n 421, concernente il riordino della finanza territoriale") stabilisce che: «se il servizio di raccolta, **sebbene istituito e attivato**, non si è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al primo comma, relative alle distanze e capacità dei

contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, **il tributo è dovuto nella misura ridotta** di cui al secondo periodo del comma 2» (cioè **in misura non superiore al 40% della tariffa**).

Lo ha confermato la **Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza n. 22767/19 depositata il 12 settembre 2019**, ribadendo un recente orientamento giurisprudenziale (Cass. 3265/2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 22767/19 clicca qui.](#)

**7) OMESSA CONVOCAZIONE DEL SOCIO - DELIBERA ASSEMBLEARE NULLA** – Nel disciplinare l'assemblea dei soci della SRL, il legislatore ha posto come cardini imprescindibili per la corretta formazione della volontà sociale deliberativa due elementi, e cioè la **informazione preventiva dei soci** in merito all'avvio del procedimento deliberativo e **l'informazione sugli argomenti da trattare**, ed ha **sanzionato con la nullità l'inosservanza di tali prescrizioni**.

In proposito giova ricordare che le Sezioni Unite, affrontando il tema della invalidità delle delibere assembleari di SRL per difetti concernenti la convocazione, hanno chiarito, per quanto interessa il presente giudizio, che la convocazione non solo deve essere spedita anteriormente, ma deve, comunque essere ricevuta prima della assemblea di modo da consentire un consapevole esercizio del potere deliberativo (Cass. Sez. Unite 23218 del 14/10/2013).

Ulteriore conferma si ritrae, infine, proprio dall'art.2479 ter, primo comma, cod. civ., in quanto la facoltà di impugnazione nel termine breve è attribuita ai soci che non hanno consentito alla deliberazione, ossia ai soci assenti, astenuti e, naturalmente, a quelli dissenzienti, tra i quali non è possibile far rientrare i soci non avvisati, poiché la loro mancata comparizione non può assumere la veste di una sciente assenza, né ancor meno di una forma di astensione o di dissenso.

Così la Corte di Cassazione con **ordinanza n. 22987/2019, depositata il 16 settembre 2019**.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 227987/19 clicca qui.](#)

**8) PRIVACY NOMINA DEL DPO o RPD**- Quando il responsabile della protezione dei dati personali (ovvero del *Data Protection Officer* - DPO) è una persona giuridica, **la persona fisica che svolge l'incarico deve essere un dipendente della stessa**.

Questo è quanto affermato dal **TAR Puglia – Lecce, con sentenza n. 1468 del 13 settembre 2019**, che ha annullato i provvedimenti adottati dal Comune di Taranto sul presupposto della necessità dell' "appartenenza" della persona fisica, che poi avrebbe svolto le funzioni di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) alla persona giuridica affidataria del servizio.

Il Comune di Taranto, a valle di una procedura selettiva, aveva, infatti, stilato una graduatoria e affidato l'incarico di DPO ad una società esterna, prima classificata; tale società, a propria volta, si avvaleva di una persona fisica che non risultava ad essa organicamente.

(Fonte: *Diritto e Giustizia*)

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**9) TASSO DI ATTUALIZZAZIONE / RIVALUTAZIONE** - A decorrere dal 1° settembre 2019, **il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione** ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo **0,80 %**.

Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il **decreto del 30 agosto 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2019.

Si segnala che **nel sito della Commissione europea sono riportati i tassi in vigore a partire dal 1° agosto 1997**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito della Commissione europea clicca qui.](#)

**10) SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA – SIC** - Il Garante della protezione dei dati personali, con comunicato stampa del 19 settembre 2019, ha reso noto i contenuti del nuovo **“Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”** (i cosiddetti **“SIC”**).

Proposto dalle associazioni di categoria e approvato con provvedimento del 12 settembre 2019 dal Garante, il nuovo codice di condotta è il risultato di un complesso lavoro di revisione del vecchio Codice deontologico, reso inattuale dalle modifiche introdotte dalla normativa europea (GPDR) e nazionale in materia di privacy.

Il codice prevede **maggiori tutele per i consumatori censiti nelle banche dati del credito**, più trasparenza sul funzionamento degli algoritmi che analizzano il rischio nei finanziamenti nonché l'apertura alle nuove tecnologie e ai servizi del Fintech.

Nel provvedimento di approvazione, il Garante ha imposto ai SIC di apportare alcune modifiche al funzionamento dell'"Organismo di monitoraggio" (OdM) istituito dal codice stesso per rafforzarne l'autonomia e l'indipendenza.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa clicca qui.](#)

**11) AFFITTI BREVI – RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE** - Il Consiglio di stato, con l'**Ordinanza n. 6219 del 18 settembre 2019**, ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea della vertenza promossa da Airbnb, che, a più di due anni dall'entrata in vigore della norma (Art. 4, D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017) che ha previsto l'applicazione di una tassazione agevolata al 21% sui redditi da locazioni brevi, **continua a rifiutarsi di applicare la cosiddetta cedolare secca e di comunicare i dati all'Agenzia delle entrate**.

Ricordiamo che, in base alle nuove regole, ai redditi da **locazioni fino a 30 giorni** si applica una tassazione agevolata al 21%, con obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contratti da parte degli intermediari.

La **Corte di Giustizia UE** dovrà quindi stabilire se gli obblighi introdotti per gli affitti brevi siano **compatibili con la normativa comunitaria** e se lo Stato italiano avrebbe dovuto **notificare la loro introduzione alla Commissione Europea**.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza del Consiglio di Stato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 50/2017 clicca qui.](#)

**12) CRISI D'IMPRESA – ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI CREDITI** - Un creditore, nell'ambito di una procedura di insolvenza, può insinuare un credito senza indicare formalmente la data in cui è sorto, quando la legge dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta detta procedura non impone l'obbligo di indicare tale data e quest'ultima può essere dedotta dai documenti giustificativi. Una circostanza questa che spetta all'autorità competente, incaricata della verifica dei crediti, valutare.

A dichiararlo la **Corte di Giustizia UE nella sentenza alla causa n. C 47/18 del 18 settembre 2019**, intervenuta su un'azione di accertamento dell'esistenza di crediti.

L'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che esso stabilisce i requisiti massimi che possono essere imposti da una normativa nazionale per quanto riguarda il contenuto dell'insinuazione di un credito e che l'obbligo di comunicare la data di insorgenza del credito è soddisfatto qualora quest'ultima sia desumibile dai documenti prodotti in allegato all'insinuazione di credito, con susseguente verifica della validità dell'insinuazione secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura principale (lex concursus).

LINK:

[Per scaricare il testo della Causa n. c 47/18 clicca qui.](#)

**13) INPS PER TUTTI** - L'INPS, con il **messaggio n. 3449 del 24 settembre 2019**, ha annunciato l'avvio della fase sperimentale del progetto **"INPS per tutti"**.

L'iniziativa mira a rendere più accessibili le prestazioni previdenziali e assistenziali **promuovendo azioni mirate** verso i soggetti più poveri ed emarginati, in modo da poter offrire loro supporto, individuare i loro bisogni e le eventuali prestazioni a loro spettanti (Mess. INPS 24 settembre 2019 n. 3449).

L'iniziativa si articolerà in una serie di progetti dedicati alle fasce più deboli, quali, a mero titolo esemplificativo:

- **persone in stato di povertà assoluta, senza tetto o senza fissa dimora;**
- **abitanti di Comuni distanti dagli uffici dell'INPS;**
- **utenti non consapevoli dei propri diritti.**

L'originalità dell'iniziativa sta nel fatto che **non sono i cittadini a cercare l'Istituto, ma è l'INPS a raggiungerli**, realizzando e gestendo una rete con le altre Istituzioni ed utilizzando procedure e strumenti di interoperabilità.

Il primo dei progetti riguarda il contrasto alla povertà e saranno coinvolte le sedi INPS di **Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino**: iniziative a favore dei cittadini senza fissa dimora, allo scopo di consentire la diffusione del **Reddito di cittadinanza** e delle altre prestazioni erogate dall'INPS.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 3449/2019 clicca qui.](#)

**14) TAX CREDIT LIBRERIE** – Slitta dal 30 settembre al **2 ottobre 2019** (ore 24,00) il termine ultimo per **presentare le domande** riferite all'anno 2018 per il riconoscimento del credito d'imposta.

Il rinvio è stato disposto dalla Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero per i beni e le attività culturali in considerazione dell'elevato numero di domande in fase di registrazione.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2019)**

**1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019:** Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104:** Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**3) Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105:** Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

## Differenze tra un vincente e un perdente

Il VINCENTE dice:

*"può essere difficile, ma si può fare"*

Il PERDENTE dice:

*"si potrebbe fare ma è troppo difficile"*

Quando un vincente sbaglia, dice:

*"ho sbagliato".*

Quando un perdente sbaglia dice:

*"non è stata colpa mia".*